



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>RESCIGNO</u> | <u>MICHELE</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>TRIMONTI</u> | <u>GIUSEPPE</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>RAFFONE</u> | <u>TOBIA GERARDO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 645/15
depositato il 14/04/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302518 IRES-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302518 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302518 IRAP 2011
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

MEGALAV ITALIA SRL
VIA CARDITO 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 645/15

UDIENZA DEL

29/06/2015

ore 11:00

SENTENZA

N°

1243/16

PRONUNCIATA IL:

29 GIU 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6 LUG 2015

Il Segretario

Il Segretario della Sezione
Sig. Stefania CUCCINIELLO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

La società MEGALAV Italia Srl, in persona del suo legale rappresentante P.T., ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TFK030302518, notificato il 03.11.2014, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli di Avellino - aveva recuperato a tassazione spese ritenute non deducibili, con richiesta di imposte ai fini IRPEF, IVA ed IRAP con accessori, con riferimento all'anno di imposta 2011.

La ricorrente eccepiva:

- violazione del disposto di cui all'art. 42, comma 3°, del DPR n. 600/73 per difetto assoluto di motivazione.
- Inapplicabilità dell'art. 39, comma 2, del DPR. N. 600/73.
- Nel merito, contesta le valutazioni dell'Amministrazione, evidenziando che i costi dichiarati sarebbero inerenti all'attività esercitata.

Per tali motivi, la ricorrente chiede dichiararsi la nullità o l'annullamento dell'atto impugnato.

L'amministrazione si costituiva in giudizio con memoria difensiva, depositata il 14.05.2015, con cui ribadiva la correttezza del proprio operato e la legittimità dell'atto e chiedeva il rigetto del ricorso.

La causa veniva trattata alla pubblica udienza del 29 giugno 2015 e, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVAZIONE

Il ricorso è fondato in parte e, pertanto, può essere parzialmente accolto.

In fatto

La controversia fiscale nasceva da una verifica effettuata dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha contestato alla ricorrente i seguenti costi non deducibili:

- a) costo assicurazioni, ritenuto non inerente per l'importo totale del rilievo euro 1.803,00.
- b) Costi affitti e locazioni, ritenuti non inerenti per l'importo totale del rilievo Euro 10.102,00
- c) Costi manutenzioni e riparazioni , ritenuti non inerenti- per l'importo totale del rilievo Euro 1.593,00
- d) Costi spese di pubblicità, ritenuti non inerenti perché non documentati - importo totale del rilievo Euro 4.000,00

e) Costi carburanti e lubrificanti , in quanto non documentati - importo totale del rilievo Euro 10.031,00

f) Costi per leasing, ritenuti non di competenza - importo totale del rilievo Euro 8.231,00.

– a proposito dei costi *c.d.* di sponsorizzazione affrontati dalla società nell'anno di imposta 2011 per la somma di €. 4.000,00 – ne confutava la relativa deducibilità, nonché la detraibilità.

La Commissione ritiene preliminare alla valutazione del merito, una valutazione delle eccezioni di diritto proposte.

Con riguardo al primo motivo, con cui viene contestato il difetto di motivazione, la commissione ritiene di dovere ribadire il principio oramai consolidato del Suprema Corte, secondo cui, il requisito della obbligatorietà della motivazione dell'atto si intende soddisfatto sia sotto il profilo formale che sostanziale, allorquando l'amministrazione con i motivi della contestazione contenuti nell'atto pone il contribuente nelle condizioni di esercitare in maniera compiuta il proprio diritto di difesa.

Da una lettura del ricorso sembra che tale diritto sia stato pienamente esercitato dalla ricorrente e, pertanto, tale doglianza va disattesa.

Con riguardo al secondo motivo, con cui la contribuente ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 39, comma 2, del DPR. N. 600/73, questa Commissione osserva che dalla lettura dell'atto impugnato appare chiaro che l'accertamento operato dall'amministrazione finanziaria è di tipo analitico e non fondato su criteri previsti dall'art. 39 2° comma del DPR n. 600/73.

Pertanto, l'eccezione appare in conferente al caso di specie e, pertanto, è inammissibile.

Ciò posto, occorre procedere analiticamente ad una verifica dei costi che sono stati ritenuti in deducibili da parte dell'Agenzia delle Entrate.

-sui costi delle assicurazioni l' amministrazione ritiene che non potrebbero essere dedotti, in quanto riferibili a veicoli concessi in comodato dalla Scrima Hotel Service Srl in favore della ricorrente.

Dal contratto di comodato risulta che le spese di assicurazione restano a carico del comodante e dal cedolino dei premi assicurativi pagati, appare che gli stessi sono intestati alla contraente Scrima Hotel Service Srl.

Pertanto, no risultando dalla documentazione alcuna assunzione di costi da parte della ricorrente, detta eccezione va rigettata.

-sui costi per affitti e locazioni, la ricorrente contesta il rilievo evidenziando che, benché in presenza di disdetta di contratto di locazione, la società avrebbe mantenuto in vita il rapporto continuando ad esercitare l'attività.

A comprova del proprio assunto, adduce copia delle fatture emesse dalla locatrice, copia dei pagamenti effettuati ed elenco della clientela.

A fronte di ciò, l'amministrazione ha contestato la documentazione prodotta, evidenziando che agli atti non risultano depositate quietanze di pagamento e l'elenco dei clienti non può assurgere ad elemento di prova.

La Commissione rileva che le fatture possono acquistare valore di elemento probatorio in presenza di quietanze di avvenuto pagamento contenente tutti gli elementi formali.

nel caso di specie, l'eccezione formulata dall'amministrazione, secondo cui manca la sottoscrizione sul modulo di bonifico della banca, non può trovare accoglimento, atteso che tali documenti trovano riscontro nella copia dell'estratto conto bancario, da cui risulta chiaramente che le somme indicate in fatture referite ai canoni di locazione sono state effettivamente versate.

A ciò si aggiunga che la disdetta del contratto di locazione non necessariamente comporta la risoluzione del rapporto, che può ben proseguire con successivo accordo tra le parti.

Poiché gli elementi addotti dalla ricorrente possono assurgere ad elemento di prova, l'eccezione proposta può essere accolta.

-sui costi di manutenzione e riparazione, con cui la società sostiene la deducibilità, va precisato che la fattura relativa ai costi del veicolo deve contenere necessariamente l'indicazione del veicolo stesso al quale è stata effettuata la manutenzione o la riparazione. In mancanza di detta indicazione, non vi è traccia per consentire una riconducibilità delle spese al veicolo e quindi per potere dichiarare l'inerenza del costo.

Pertanto, tale eccezione non può essere accolta.

-sulle spese di sponsorizzazione, va osservato:

La sponsorizzazione sportiva è una particolare forma di collaborazione per cui un'impresa o un ente (pubblico o privato) paga un corrispettivo ad un soggetto sportivo affinché quest'ultimo, nel corso delle manifestazioni sportive, mostri un segno distintivo dello sponsor, cioè il nome ("trade-name") o il marchio ("trade-mark"). Si ha quindi sponsorizzazione quando viene istituito uno specifico abbinamento tra l'avvenimento agonistico e la promozione del nome/marchio dello sponsor, allo scopo

di trasmettere un'immagine più positiva dell'impresa ed aumentare di riflesso le sue vendite.

Si parla, invece, di pubblicità quando l'attività promozionale è occasionale rispetto all'evento sportivo: si pensi, ad es., a cartelloni, manifesti, striscioni pubblicitari che sono collocati stabilmente (e non in occasione di un particolare evento sportivo) a bordo campo o ai margini di una palestra per promuovere in modo diretto ed esplicito la vendita di un prodotto o di un servizio. La differenza tra sponsorizzazione e pubblicità in termini di occasionalità rispetto all'evento sportivo è stata espressa dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 428 e 429 del 19 gennaio 1996.

Sponsorizzazione e pubblicità differiscono anche per il trattamento tributario dei proventi, soprattutto ai fini IVA: in caso di applicazione del regime fiscale agevolato ex L. 398/91, l'IVA da versare sui proventi conseguiti da sponsorizzazioni è pari al 90% dell'importo IVA indicato in fattura; per i proventi derivanti da pubblicità, l'IVA da versare è pari invece al 50% dell'importo IVA indicato in fattura.

Ciò premesso, sebbene non esista alcuna disposizione legge che obblighi a redigere un contratto di sponsorizzazione o di pubblicità, il contratto stipulato nella forma di scrittura privata può essere assunto ad elemento di prova in presenza di taluni elementi e, comunque, assume elemento indiziario che cede sol odi fronte ad elementi di prova contraria.

Nel caso di specie, la ricorrente ha depositato copia del contratto di sponsorizzazione con indicazione di tutti gli elementi necessari, che fanno assurgere la scrittura privata ad elemento di prova.

Va tuttavia sottolineato che in presenza di un contratto di tale natura, l'onere probatorio della inesistenza della spesa o della sua non inerenza incombe sull'Amministrazione finanziaria (Cass. Sent. N. 18710/2005).

Pertanto, in presenza di contratto intervenuto tra le parti, di fattura regolarmente emessa e di documenti comprovanti l'avvenuto versamento delle somme indicate in fattura, le doglianze della ricorrente in tal senso possono essere accolte.

-sui costi di leasing va rilevato che la fattura emessa dalla Banca Agrileasing Spa n. 28 del 7/5/2009, regolarmente registrata, fa ritenere che i canoni, per il principio della competenza, vanno riportati in deduzione nell'anno 2009, atteso che la competenza va determinata dai canoni di leasing più il maxicanone e, non in base alla registrazione della fattura.

Anche tale eccezione va accolta.

Per tutti i motivi sopra esposti, la Commissione ritiene di potere accogliere in parte il ricorso e l'accoglimento parziale induce a compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione, definitivamente pronunciando sulla domanda, accoglie parzialmente il ricorso e, per quanto di ragione, dichiara deducibili i costi relativi affitti e locazioni, i costi di pubblicità ed i costi di leasing.

Rigetta nel resto il ricorso e onera l'amministrazione finanziaria di rideterminare le imposte ed i relativi accessori.

Compensa interamente le spese tra le parti.

Così deciso in Avellino il 29 giugno 2015

Il Relatore

Avv. Giuseppe Trimonti



Il Presidente

Dott. Michele Rescigno

